

Contributo integrativo

5063 / 2012



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Diffamazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14950/2010

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 5063

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. e.l.

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - Ud. 07/02/2012
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere - PU
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14950-2010 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
 presso lo studio dell'avvocato , che lo
 rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2012

231

- intimato-

Nonché da:

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA _____, presso lo
studio dell'avvocato _____, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale-

nonchè contro

;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1783/2010 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2010; R.G.N.
1557/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2012 dal Consigliere Dott. BRUNO
SPAGNA MUSSO;

udito l'Avvocato _____ ;

udito l'Avvocato _____ ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso principale e il
rigetto dell'incidentale.



Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 26.5.2005 l'avvocato conveniva innanzi al Tribunale di Roma perché, accertato il contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dallo stesso durante la trasmissione televisiva " ", in data 25.11.2002 (del seguente tenore: "vede, se gli italiani si meritano una strana commistione tra e ...sono due persone che a modo loro prendono per il culo tutti...uno da ex ministro dichiara di aver rubato..." e "è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente"), venisse condannato al risarcimento dei danni in suo favore.

In contumacia del convenuto, con sentenza n. 2951/2006, il Tribunale rigettava la domanda.

A seguito dell'appello del , sempre in contumacia dell'appellato, la Corte d'Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 26.4.2010, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava il al pagamento dei chiesti danni liquidati in € 10.000,00, affermando che "il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il . Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del perché gratuite...".



Ricorrono per cassazione, in via principale, il
con due motivi, illustrati da memoria, e, in via
incidentale, il con un unico motivo.

Motivi della decisione

Ricorso principale.

Con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza
impugnata e del relativo procedimento in relazione a quanto
previsto dall'art. 360 n. 4 c.p.c., per essersi il giudizio
stesso svolto in contumacia del convenuto, senza che allo
stesso sia mai stato ritualmente notificato ex art. 137 e
segg. c.p.c. né l'atto introduttivo del giudizio in
Tribunale né, successivamente, l'atto di appello avanti al
giudice del gravame".

Con il secondo motivo si deduce "violazione o falsa
applicazione di norme di diritto in tema di pretesa
diffamazione ex art. 595 c.p. e per insufficiente
motivazione in relazione all'Art 360 n.3 e 5 cpc"; si
afferma in particolare che "la Corte non ha tenuto in alcun
conto che l'espressione ladro, successivamente corretta in
evasore, non poteva recare offesa alla reputazione del
avendo egli stesso in più occasioni pubblicamente e
notoriamente ammesso nel corso di processi tenuti nei suoi
confronti in qualità di imputato per gravi reati contro la
Pubblica Amministrazione, di aver evaso le imposte dovute
su compensi professionali a lui corrisposti".



Ricorso incidentale.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in relazione alla liquidazione equitativa del danno in questione in euro 10.000.

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo si rileva: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla dedotta nullità della notifica sia dell'atto introduttivo del primo grado che dell'atto di appello (in quanto avvenuta in località in cui non aveva la propria residenza), deve rilevarsi (sulla base delle risultanze processuali esaminabili da questa Corte di legittimità vertendosi, nel caso di specie, in tema di violazione di norma processuale -sul punto, Cass. n. 13397/2007), che l'atto di appello è stato notificato al _____, ex art. 140 c.p.c. in Roma mediante avviso di ricevimento della raccomandata ricevuto da persona qualificatasi come "addetto alla casa". Ne deriva che l'affermazione di controparte, fondata sul solo certificato storico di residenza non è idonea al superare la presunzione di notifica effettuata presso la dimora abituale, in quanto, al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non

costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica.

Quanto poi alla ritenuta, dal ricorrente, nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, va osservato che il è risultato vittorioso in tale fase del processo con conseguente mancanza di interesse ad impugnare sul punto la relativa decisione.

Riguardo al secondo motivo del ricorso principale: a parte la considerazione che la censura in questione andava prospettata in relazione all'art. 115, secondo comma c.p.c., questa Corte ha già affermato (tra le altre, Cass. n. 23978/2007) che il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la "notorietà" sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.

Nella vicenda in esame, fermo restando che l'accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una *quaestio facti* non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, è evidente (per quanto emerge dalla motivazione) che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa "esimente" dal punto di vista probatorio a favore del



Altresì infondato è l'unico motivo del ricorso incidentale. Incensurabile in Cassazione è la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e il ricorso a relativo criterio da parte del giudice di merito non richiede una analitica e specifica motivazione.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.


La Corte, decidendo sui ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

In Roma, il 7.2.2012


L'estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo D'ARISTEA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 29 MAR 2012
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo D'ARISTEA

